



Le iniezioni intramuscolari non sono atti riservati agli infermieri

Data 14 ottobre 2012
Categoria professione

Praticare iniezioni intramuscolari, insulino terapia e medicazioni, se effettuato sporadicamente e seguendo indicazioni mediche, non sono atti riservati agli infermieri. I prelievi venosi invece lo sarebbero (Cassazione n. 14603/2010).

Ifatti:

Una operatrice di una casa di riposo era stata condannata per esercizio abusivo della professione di infermiere in quanto aveva praticato ai degenti iniezioni intramuscolari, terapia insulinica e avrebbe anche tentato di effettuare prelievi venosi.

Tali incombenze rientravano, secondo i giudici, nelle mansioni degli infermieri generici e quindi integravano il reato previsto dal DPR 225/1974.

La donna ricorreva in Cassazione sostenendo la liceità delle sue azioni.

La Cassazione accoglieva il ricorso affermando che le iniezioni intramuscolari e la somministrazione di insulina sono atti "non riservati" e, "ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze e le modalità stabilite dal medico, non integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità... il reato di cui all' art. 348 CP".

Per quanto riguardava il prelievo ematico, invece, la Corte accoglieva il ricorso motivandolo con la mancanza di prove del fatto, in quanto solo riferito in modo indiretto e non circostanziato.

Può essere utile sottolineare alcuni aspetti della sentenza:

I Giudici si rifanno ad una "giurisprudenza prevalente", sottolineando quindi che l' interpretazione assolutoria potrebbe non essere pacifica in altre circostanze e in altri momenti.

Viene inoltre motivata l' assoluzione con il fatto che tali prestazioni erano saltuarie, non effettuate a titolo professionale (quindi gratuiti), motivate dalla mancanza di personale infermieristico ed effettuate rispettando le specifiche indicazioni del medico.

Non si tratta quindi di un consenso generalizzato alle iniezioni "abusive", bensì del consenso a supplire, in caso di necessità, alle carenze di personale specializzato.

D' altronde va considerato che le terapie insuliniche, ad esempio, vanno di solito praticate in autoterapia dai pazienti stessi; non apparirebbe logico pretendere che, in momenti di impossibilità, non si possa ricorrere all' aiuto dei familiari.

In definitiva quindi sarebbe lecito effettuare queste prestazioni pur senza avere il titolo di infermiere purché ciò non venga effettuato a titolo professionale (cioè dietro corrispettivo) ma solo come occasionale prestazione di necessità.

Daniele Zamperini